

**RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
DETENUTE ALLA DATA DEL 31.12.2017
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 18/12/2018
(Art.20, c. 4, TUSP)
SCHEDE DI RILEVAZIONE**

1. Premessa.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalla legge 1° ottobre 2019, n. 119, costituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetto TUSP.

L'articolo 20, comma 1, del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove ricorrano le condizioni, previste dallo stesso TUSP, che impediscono il mantenimento della quota societaria.

Il comma 2 dell'art. 20 del TUSP prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- b) società prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro annui; per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono: per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui; il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; per tale ipotesi, l'articolo 26, comma 12-quater, del TUSP differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TUSP (2017-2021);
- f) la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- g) la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP.

Ai sensi dell'art. 26, comma 11, del TUSP, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Si evidenzia che il comma 4 dell'art. 20 del TUSP stabilisce che, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura di cui all'art. 15 del TUSP, competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ed individuata

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP.

2. L'attuazione del piano di revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2018.

Alla data del 31/12/2017 il Comune di Dosolo deteneva le seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A.	00402940209	0,4563%
GAL Terre del Po S.C.R.L.	02505240206	0,7042%
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%
S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A.	80018460206	0,8495%
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%
Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.	01838280202	0,0021%

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2018 è stato approvato il piano di revisione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017.

Rilevata la sussistenza delle condizioni imposte dall'art. 20 del TUSP, il piano prevedeva il mantenimento delle partecipazioni detenute in Azienda Pubblici Autoservizi Mantova S.p.A. - APAM S.p.A., in GAL Terre del Po S.C.R.L., in S.i.e.m. - Società Intercomunale Ecologica Mantovana S.p.A. ed in Territorio Energia Ambiente S.p.A. - TEA S.p.A.

Rilevando, invece, l'insussistenza delle condizioni che consentono il mantenimento delle partecipazioni, il piano medesimo prevedeva azioni di razionalizzazione delle partecipazioni detenute in Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L. ed in Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A., come di seguito indicato:

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

DENOMINAZIONE PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	MISURA DI RAZIONALIZZAZIONE
Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.	01282280195	0,9346%	Perfezionamento del recesso deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 33 del 17/11/2016
Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.	92001020202	12,475%	Messa in liquidazione della società

Le schede che seguono riportano i risultati conseguiti in ordine alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2018.

Ed indicano come non più detenuta la partecipazione in Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L., essendosi il recesso perfezionato con la liquidazione della quota di capitale sociale, come ancora detenuta la partecipazione in GISI s.p.a., in quanto da avviare il processo di messa in liquidazione della società.

SCHEDA PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA

Recesso dalla società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	01282280195
Denominazione	Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione non più detenuta in attuazione di precedenti piani di razionalizzazione	sì
Data di conclusione della procedura	01.01.2018
Ottenimento di un introito finanziario	sì
Ammontare dell'introito finanziario previsto dall'operazione (€)	€uro 600,00
Ammontare dell'introito finanziario incassato (€)	€uro 600,00
Data in cui è avvenuto l'incasso dell'introito finanziario	10.12.2019
Data prevista per l'incasso del saldo	10.12.2019
Ulteriori informazioni	

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

Con deliberazione n. 33 del 17/11/2016 il Consiglio Comunale aveva approvato il recesso del Comune di Dosolo da Oglio Po Terre d'Acqua S.C.R.L., in quanto ritenuto non più strategico, né necessario il mantenimento della partecipazione. Infatti, a seguito del processo avviato da Regione Lombardia in materia di gestione ed attuazione del nuovo Piano di Sviluppo Locale 2014-2020, si era reso necessario ripensare ed organizzare un nuovo soggetto giuridico, competente a dare attuazione alle azioni del nuovo Piano di Sviluppo Locale.

A tal proposito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 15/09/2016 il Comune di Dosolo aveva scelto di aderire alla costituzione della nuova società consortile a responsabilità limitata denominata Gal Terre del Po, a cui partecipano numerosi comuni del territorio, oltre alla Provincia di Mantova ed soggetti privati, sia in forma associata che individuale. E tale nuovo organismo era stato ritenuto soggetto più qualificato e migliore strumento operativo attraverso cui attuare il Piano di Sviluppo Locale 2014-2020.

Il recesso da Oglio Po Terre d'Acqua s.r.l. si è perfezionato in data 10/12/2019 con la liquidazione della quota di capitale sociale detenuta, pari ad €uro 600,00, con effetto retroattivo alla data del 01/01/2018.

La suddetta società era, infatti, cessata in data 13/12/2018, in seguito a fusione per incorporazione, con effetto retroattivo dal 01/01/2018, nella società consortile a responsabilità limitata Gal Oglio Po, alla quale il Comune di Dosolo non partecipa.

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Messa in liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	92001020202
Denominazione	Società per la gestione integrata del Servizio Idrico Oglio-Po S.p.A. - GISI S.p.A.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione non avviata
Motivazioni della mancato avvio della procedura	Sono in corso trattative per la cessione dei cespiti della società
Data di deliberazione della liquidazione	Non deliberata
Stato di avanzamento della procedura	Non avviata
Data di deliberazione della revoca	Non deliberata
Motivazioni della conclusione della procedura con esito negativo	Procedura non avviata
Ulteriori informazioni	

L'azione di razionalizzazione della partecipata Gisi S.p.A. consistente nella messa in liquidazione della stessa è motivata dal fatto che Gisi S.p.A. svolge attività analoghe a quelle svolte da Tea Acque s.r.l., società partecipata indirettamente dal Comune di Dosolo, in quanto facente parte del Gruppo Tea S.p.A.

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

La scelta della messa in liquidazione della partecipata Gisi S.p.A. è conseguenza delle trasformazioni societarie imposte dal legislatore con riguardo ai servizi pubblici a rete, della costituzione degli AATO per la gestione del servizio idrico, e della individuazione da parte dell'AATO di Mantova di Tea Acque s.r.l. quale gestore unico del servizio idrico a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto, Gisi S.p.A., di fatto, è rimasta unicamente una società patrimoniale.

I punti chiavi del "Decreto per il settore idrico" prevedevano infatti: l'obbligo per gli enti locali alla partecipazione obbligatoria agli enti d'ambito territoriale competenti, i quali devono perseguire il principio dell'unicità della gestione; ed, altresì, l'obbligo da parte degli Enti di Governo di provvedere, per ciascun ambito territoriale ottimale, ad affidare, entro un anno dall'emanazione del Decreto, il servizio idrico integrato ad un gestore unico, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi.

I Consigli comunali dei Comuni soci (Comune di Casalmaggiore - quota 20,370%, Comune di Dosolo quota 12,475%, Comune di Pomponesco quota del 5,075%, Comune di Sabbioneta quota 12,830%, Comune di Viadana quota 49,250%) hanno deliberato la messa in liquidazione/scioglimento della società, con la conferma/previsione di tali operazioni nei piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie da ultimo adottati (deliberazione n. 85 del 28.12.2018 del Consiglio Comunale di Casalmaggiore; deliberazione n. 43 del 18.12.2018 del Consiglio Comunale di Dosolo, deliberazione n. 49 del 20.12.2018 del Consiglio Comunale di Pomponesco, deliberazione n. 58 del 28.12.2018 del Consiglio Comunale di Sabbioneta e deliberazione n. 72 del 21.12.2018 del Consiglio Comunale di Viadana).

Sono iniziate le trattative per arrivare alla cessione dei cespiti di Gisi S.p.A. ubicati nel territorio mantovano con Tea Acque S.r.l. e dei cespiti di Gisi S.p.A. ubicati nel territorio cremonese con Padania Acque S.r.l.

Come indicato nella nota integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018, per quanto riguarda i rapporti con Tea Acque s.r.l., la definizione dei valori relativi agli impianti oggetto di cessione è stata raggiunta il 30 marzo 2019, con definizione, altresì, dei rapporti di credito e debito di Gisi S.p.a. nei confronti di Tea Acque s.r.l. Invece, con Padania Acque s.r.l. è stata definita in data 11 aprile 2019 la bozza dell'accordo per arrivare alla cessione dei beni patrimoniali, oltre che la conciliazione di ogni posta oggetto di cessione.

L'Amministrazione Comunale proseguirà il monitoraggio delle azioni finalizzate alla messa in liquidazione di Gisi s.p.a., con l'obiettivo della salvaguardia del valore delle azioni possedute, e di non recare danno al Comune di Dosolo in quanto proprietario di parte del patrimonio della società medesima.

Dosolo, lì 10/12/2019.



Il Responsabile Finanziario
(dott.ssa Roberta Furattini)